

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3261 del 22/10/2020

Prot. n° 2020/265221 **del** 11/09/2020

Ditta Proponente: EDILINERTI SRL cava di calcare Navelli

Comune di Intervento: Navelli

Tipo procedimento: Richiesta revisione sanzione emessa con Giudizio 3192 del 15/06/2020

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) arch. Pierpaolo Pescara (Presidente)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali ing. Domenico Longhi

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Antonello Colantoni (delegata)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - dott. Giovanni Cantone (delegato)

Pescara

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott.ssa Roberta Ranieri (delegata)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ASSENTE

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

L'Aquila ing. Giovanni Ruscitti (delegato)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A ASSENTE

Esperti in materia Ambientale

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria: ing. Galeotti

Gruppo Istruttorio: dott.ssa Serena Ciabò

Si veda istruttoria Allegata

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla EDILINERTI SRL

per l'intervento avente per oggetto: cava di calcare Navelli

IL COMITATO CCR-VIA





Sentita la relazione istruttoria;

Viste la note prot. n. 295490 del 9/10/2020 e nota prot. n. 305958 del 20/10/2020 del Servizio Valutazioni Ambientali con cui è stata trasmessa la convocazione del Comitato VIA del 15/10/2020, del 22/10/2020 e del 05/11/2020 in cui si chiariva che "per partecipare alle sedute del CCR-VIA, in qualità di auditori, con modalità da remoto, debbono inviare apposita richiesta di cui all' All.1 della DGR n. 229/20 del 28/04/2020";

considerato che, prima di iniziare la discussione, è stata ascoltata per le vie brevi la Edilinerti e il difensore da questa indicato, per reiterare la loro richiesta di audizione ed hanno ritenuto di non intervenire;

Vista la missiva inviata dalla Edilinerti S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, recante la data 10.9.2020;

Considerato che in tale missiva veniva contestata la sanzione di € 35.000 irrogata dal CCR- VIA ex art. 29 D. Lgs. 152/06 e, nel contempo, si richiedeva audizione al Comitato riunito nella seduta odierna esprimendo riserva, nella stessa sede, di presentare scritti difensivi;

Visto che nella predetta missiva si formula istanza di pagare l'importo di € 17.500 in modalità rateale, pari, per deduzione, alla metà della sanzione irrogata;

Visto che, nella missiva, viene espresso riferimento alla "legge regionale anzidetta" e alla "legge medesima", ma tale norma evidentemente invocata non è stata puntualmente indicata;

Visto che, nell'istanza, si fa ulteriore riferimento al "massimo sforzo al momento consentito alla società...da ormai quasi un anno inattiva" e, quindi, il Comitato ritiene che la norma invocata sia, in tutta evidenza, l'art. 7 L. R. 9/20 così come modificato dalla L. R. 16/20, recante misure per favorire la pace legale con le imprese;

Visto che l'istanza, così come ritenuta, non sia ammissibile per le preclusioni di cui al medesimo art. 7 commi 2 e 3, il quale limita l'ambito di applicazione della norma a due fattispecie non in essere nell'attuale controversia, vale a dire ai "giudizi pendenti con le imprese di cui al comma 1" ed alle istanze presentate "entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e, pertanto, non può essere accolta;

Considerato che la subordinata istanza di pagamento rateale, qualora intesa ai sensi della norma citata, non può essere accolta mentre, qualora invocata ai sensi della norma regionale generale, ovverosia la D.G.R. 512/17 che consente la stipula di un piano rateale di pagamento della sanzione, dovrà essere oggetto di autonoma richiesta, anche successiva al presente giudizio;





ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO MERAMENTE CONFERMATIVO

del Giudizio n. 3192 del 15/06/2020.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

Arch. Pierpaolo Pescara (Presidente)

ing. Domenico Longhi (delegato)

dott. Antonello Colantoni (delegato)

firmato elettrronicamente

La Segretari Verbalizzante dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante)







ABICERT
Fente di certificazione
Cert. n. 1982-CPR-854
Sistema di Controllo della Produzione
in fabbrica di Aggregati Naturali

Spett.le Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali della GRA Via Salaria Antica Est, 27 67100 L'Aquila

(pec: dpc002@pec.regione abruzzo.it)

Oggetto: Edilinerti s.r.l. – notifica violazioni dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e relativa sanzione emessa con giudizio del 15.6.2020 ai sensi dell'art. 29 dello stesso D. Lgs.. vs. rif. prot. 286251/19 del 14.10.2019; codice pratica 19/028651

Il sottoscritto Giuseppe Paris, quale amministratore e legale rappresentante della Edilinerti S.r.l.

a seguito

della notifica della violazione in oggetto,

chiede

di essere ascoltato dal Dirigente dell'Autorità competente, contestando la violazione scritta alla Società e riservando in sede di audizione di presentare eventuali scritti difensivi.



ABICert
[ente di certificazione
Cert. n. 1982-CPR-854
Sistema di Controllo della Produzione
in fabbrica di Aggregati Naturali

al contempo formula istanza

di pagare l'importo di Euro 17.500,00, in modalità rateale, evidenziando che.

- il fatto oggetto del provvedimento sanzionatorio si è verificato prima dell'entrata in vigore della legge regionale anzidetta, così come il violazione con comminatoria della sanzione è stata contestata con il giudizio del 15.6.2020, anteriore anch'esso alla legge medesima;
- la somma offerta a tacitazione della vertenza costituisce il massimo sforzo al momento consentito alla società Edilinerti, da ormai quasi un anno inattiva, essendo ancora in itinere, come ben noto a codesto Servizio, il procedimento volto all'ottenimento di tutte le autorizzazioni occorrenti per poter riprendere la coltivazione della cava

Con espressa salvezza del diritto di adire il giudice competente, in caso di mancata conclusione dell'accordo proposto, per contestare, nell'an e nel quantum, il provvedimento sanzionatorio, se effettivamente adottato all'esito della richiesta audizione personale.

Restando in attesa di riscontro il sottoscritto porge distinti saluti.

L'Aquila, 10/09/2020

EDILINERTI SRL

L'amministratore Paris Giuseppe